



COMUNE DI MANTA

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 30/07/2015

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE - .

L'anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GUASTI MARIO	SINDACO	P	
PRASCIOLU MARIA LUISA	VICESINDACO	P	
GIORDANENGO ELIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P	
VULCANO PAOLO	CONSIGLIERE	P	
CAVALLERO SILVIA	CONSIGLIERE	P	
SATTO ROBERTO	CONSIGLIERE	P	
DEGIOVANNI IVAN	CONSIGLIERE	P	
MARIANO FRANCESCO	CONSIGLIERE		G
MATTIO ARIANNA	CONSIGLIERE	P	
BERARDO LIVIO	CONSIGLIERE	P	
VINEIS ANDREA	CONSIGLIERE	P	
BONO PATRIZIO	CONSIGLIERE	P	
CASELLE MARIA TERESA	CONSIGLIERE	P	
Totale		12	1

Ai sensi dell'Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dottor Giacomo GARINO .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUASTI MARIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE-

Il Sindaco invita il responsabile del servizio finanziario Renato PAGLIERO a illustrare l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nel tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 08/09/2014;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al Regolamento stesso e in specifico:

- introduzione nell'art. 7 dell'istituto della compensazione delle somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al Comune per ogni singolo tributo;
- adeguamento degli art. 25 (Tasi) e 30 (Tari) alla nuova normativa relativa agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero, introdotta dall'art. 9 bis del Decreto Legge 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80;

Visto il Regolamento contenente le correzioni e integrazioni introdotte, opportunamente evidenziate in grassetto, agli articoli 7, 25 e 30, allegato al presente atto;

Visti:

- lo Statuto comunale approvato con D.C.C. n. 19 del 22 giugno 2006;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge 24/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- il D.M. 13 maggio 2015;

Acquisito il parere del Revisore dei conti, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, come modificato dal D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 07/12/2012 n. 213;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis - 1° comma - del D. Lgs. n. 267/200 e ss. mm. ii., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Consigliere BERARDO propone di introdurre il "baratto fiscale" (sostituzione del tributo con lavoro di pubblica utilità a favore del Comune) e presenta un emendamento scritto (allegato "A") e propone l'aggiunta del comma 9 dell'articolo 7 del Regolamento;

L'Assessore VULCANO dichiara che può essere un'ipotesi da valutare con attenzione;

L'Assessore GIORDANENGO ritiene necessario valutare la proposta anche dal punto di vista della sicurezza sul lavoro con costi aggiuntivi e che, pertanto, è quindi necessario un approfondimento;

Il SINDACO pone in votazione l'emendamento proposto presentato dal consigliere Berardo, con il seguente risultato: voti favorevoli n. 4 (quattro), contrari n. 8 (sette) (Guasti, Prasciolu, Giordanengo, Vulcano, Satto, Degiovanni, Mariano, Mattio), astenuti zero. Espresi per alzata di mano dai n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti;

Il CONSIGLIO COMUNALE respinge l'emendamento;

Il Consigliere BERARDO propone un ulteriore emendamento all'articolo 31bis (allegato "B")

Il SINDACO pone in votazione l'emendamento proposto presentato dal consigliere Berardo, con il seguente risultato: voti favorevoli n. 4 (quattro), contrari n. 8 (sette) (Guasti, Prasciolu, Giordanengo, Vulcano, Satto, Degiovanni, Mariano, Mattio), astenuti zero. Espresi per alzata di mano dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

Il CONSIGLIO COMUNALE respinge l'emendamento;

Successivamente il SINDACO pone in votazione la proposta di modifica del Regolamento IUC, così come da bozza depositata agli atti.

Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 4 (Cons. Sigg. Berardo, Vineis, Bono e Caselle), astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le modifiche e integrazioni agli artt. 7, 25 e 30 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 08/09/2014, evidenziate in grassetto nel Regolamento stesso, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) DI DISPORRE che la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, contenente le modifiche e integrazioni apportate, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 4 (Cons. Sigg. Berardo, Vineis, Bono e Caselle), astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, il CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to GUASTI MARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dottor Giacomo GARINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comunemanta.it (art. 32 L.69/2009) dal 4/08/2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Manta, 4/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dottor Giacomo GARINO

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Manta, 4/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottor Giacomo GARINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 15/08/2015

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Manta, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor Giacomo GARINO

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Manta, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor Giacomo GARINO

Art. 7 - Rimborsi - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

8. Per ogni singolo tributo disciplinato del presente regolamento è ammessa la compensazione delle somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al Comune sia per l'anno di imposta di riferimento cui il credito si riferisce sia per l'anno di gestione successivo. Non si procede alla compensazione di importi inferiori al minimo previsto dall'art. 5 comma 3. Di tale compensazione è fornita notizia al Comune tramite comunicazione scritta utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ente.

9. La compensazione ai sensi dell'articolo 24 del Decreto "Sblocca Italia" può avvenire anche con il cosiddetto baratto fiscale. Particolari categorie di cittadini in difficoltà economiche (disoccupati, cassintegrati, esodati, ecc.) possono sostituire i tributi dovuti al comune ai quali non riescono a fare fronte per ragioni oggettive con un congruo numero di ore di lavori socialmente utili (servizi nelle scuole pubbliche, la pulizia, manutenzione e abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano), secondo un piano redatto dall'Ufficio tecnico e secondo criteri e condizioni deliberati dal Consiglio comunale.

EMENDAMENTO PROPOSTO DAL GRUPPO CONSILIARE
DELL'UNIONE POPOLARE MANTESE, MA RESPINTO



Tari

Art. 31 bis

L'art. 25 Agevolazioni, comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai contribuenti residenti che entro il termine del 30 luglio di ciascun anno presentino al Servizio tributi specifica richiesta con apposito modulo, autocertificando ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) possesso dell'attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) calcolato secondo i criteri unificati stabiliti dalla normativa vigente e con riferimento alla situazione economica patrimoniale dell'esercizio precedente, inferiore o pari ad € 10.000,00;

b) nessuno dei componenti il nucleo familiare effettivo possieda, a qualsiasi titolo, beni immobili che diano un reddito catastale superiore a €. 51,65 annue, o usufruisca di abitazione messa a disposizione gratuitamente da familiari.

c) nessuno dei componenti il nucleo familiare (effettivo e non solo anagrafico), svolga o abbia svolto, anche per una sola parte dell'anno, un'attività lavorativa autonoma (artigiano, commerciante, libero professionista, ecc.); pertanto le agevolazioni in oggetto saranno riconosciute solo ai titolari di redditi da lavoro dipendente e/o redditi assimilati;

d) non aver mai usufruito della presente agevolazione, e di quella analoga prevista all'art 9 del regolamento Tarsu o in alternativa di essere in regola con i pagamenti riferiti alle passate annualità relativamente al Tributo in oggetto e alla previgente Tarsu.

1. 2. La misura della riduzione è stabilita nel modo seguente:

- del 95% per gli utenti che produrranno una certificazione di ISEE inferiore ad € 7.000,00 oppure oppure appartengano alla categoria dei disoccupati per la durata di tale condizione;

- del 75% per gli utenti che produrranno una certificazione di ISEE compreso tra € 7.000,00 ed € 8.500,00 oppure appartengano alla categoria degli esodati per la durata di tale condizione;

- del 50% per gli utenti che produrranno una certificazione di ISEE compreso tra € 8.500,00 ed € 10.000,00 oppure appartengano alla categoria dei cassintegrati per la durata di tale condizione;

3: in caso di riconoscimento dell'agevolazione di cui ai precedenti commi il contribuente potrà versare il tributo in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento dell'ultima rata fissato con le modalità previste dall'art. 36.

Art. 32 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si confermano le disposizioni previste dal Regolamento per l'applicazione della TARES, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 23/07/2013, se compatibili con la normativa vigente.

EMENDAMENTO PROPOSTO DAL GRUPPO CONSILIARE
DELL'UNIONE POPOLARE MANTESE, MA RESPINTO



Comune di Manta
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell'8 settembre 2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30 luglio 2015

INDICE

CAPITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE	4
Art. 1 - Disciplina generale dell'imposta unica comunale "IUC"	4
Art. 2 - Dichiarazioni.....	4
Art. 3 - Modalità e scadenze di versamento	4
Art. 4 - Differimento dei versamenti	5
Art. 5 - Invio modelli di pagamento	5
Art. 6 - Riscossione	6
Art. 7 - Rimborsi - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili.....	6
Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo.....	7
Art. 9 - Accertamento.....	7
Art. 10 - Riscossione coattiva.....	8
Art. 11 - Contenzioso.....	8
Art. 12 - Tutela dei dati personali	9
Art. 13 - Disposizioni finali	9
Art. 14 - Entrata in vigore.....	9
CAPITOLO II	10
REGOLAMENTO COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	10
Art. 15 - Disposizioni generali	10
Art. 16 - Determinazione delle aliquote	10
Art. 17 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale.....	10
Art. 18 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	11
Art. 19 - Versamenti	12
Art. 20 - Rinvio	12
CAPITOLO III	13
REGOLAMENTO COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	13
Art. 21 - Presupposto dell'imposta.....	13
Art. 22 - Base imponibile.....	13
Art. 23 - Soggetti passivi.....	13
Art. 24 - Determinazione delle aliquote	14
Art. 25 - Detrazioni – Riduzioni	14
Art. 26 - Indicazione analitica servizi indivisibili	15
CAPITOLO IV	16
REGOLAMENTO COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	16

Art. 27 - Presupposto impositivo	16
Art. 28 - Soggetto passivo.....	16
Art. 29 - Base imponibile.....	16
Art. 30 - Determinazione della tariffa.....	16
Art. 31 - Riduzioni per il recupero.....	17
Art. 32 - Rinvio	18

CAPITOLO I
DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Art. 1 - Disciplina generale dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D. Lgs. 23/2011, disciplina l'imposta unica comunale "IUC".
2. L'imposta unica comunale "IUC" istituita dalla Legge 147 del 27/12/2013 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l'altro costituito dalla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale unica "IMU", di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi composta dal tributo per i servizi indivisibili "TASI", a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti "TARI", a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2 - Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo . Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla componente IMU e alla componente TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 507/1993 (TARSU) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Art. 3 - Modalità e scadenze di versamento

1. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 (modello di pagamento unificato F24), nonché, tramite

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 in quanto compatibili.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 (modello di pagamento unificato F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
3. Il versamento dell'IMU è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero di due rate con scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre.
4. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze delle rate di pagamento della TASI e della TARI; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta, entro cinque anni .

Art. 4 - Differimento dei versamenti

1. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento della Mini-IMU di cui all'art 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge n. 214/2011
2. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

Art. 5 - Invio modelli di pagamento

1. Il Comune provvede all'invio degli avvisi e dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o

agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. L'eventuale mancato ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa.

2. I versamenti della TASI dovranno essere effettuati ai sensi del comma 688 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii..
3. Per tutti i componenti della IUC non dovranno essere eseguiti i versamenti per importi inferiori ad euro 2,00 (due).

Art. 6 - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. Allo Stato è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Art. 7 - Rimborsi - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo alle imposte/tributi comunali a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta/tributo, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo alle imposte/tributi comunali di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68

delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposte /tributi comunali, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposte/tributi comunali, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta/tributo comunale, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.
7. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 5 comma 3 del presente regolamento.
8. **Per ogni singolo tributo disciplinato del presente regolamento è ammessa la compensazione delle somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al Comune sia per l'anno di imposta di riferimento cui il credito si riferisce sia per l'anno di gestione successivo. Non si procede alla compensazione di importi inferiori al minimo previsto dall'art. 5 comma 3. Di tale compensazione è fornita notizia al Comune tramite comunicazione scritta utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ente.**

Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 9 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
3. Il contribuente può aderire all'accertamento con adesione ai sensi del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n. 218/1997.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore a €. 2,00, considerando sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, inviato al contribuente ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e ss.mm.ii, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni della Legge 296/2006.

Art. 11 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento

che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii..

Art. 12 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce il trattamento dei dati personali in suo possesso ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. – “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti tutte le componenti della IUC, si applicano le disposizioni di legge vigenti e ss.mm.ii.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione prevista dall'art. 53, comma 16 L. 388/2000 e ss.mm.ii

CAPITOLO II

REGOLAMENTO COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 15 - Disposizioni generali

1. L'imposta municipale propria è dovuta dal proprietario di immobili ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU come previsto dall'art. 1 della L. 147/2013.

Art. 16 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre del regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147 e successive modifiche ed integrazioni e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

Art. 17 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 :
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ;
 - b. a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata ;
 - c. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione.
8. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal comune e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 18 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;
2. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni ;
3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
4. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
5. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
6. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

Art. 19 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

Art. 20 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

2. CAPITOLO III

REGOLAMENTO COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 21 - Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 22 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011.

Art. 23 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 21.
2. In particolare soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui al comma 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In casi di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma

obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 24. La restante parte è corrisposta dal titolare o dai titolari del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 24 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ovvero aumentare l'aliquota.
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. **214**, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti del 2.5 per mille per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano previste, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalle normative vigenti, detrazioni di imposta e nel rispetto dei limiti posti alla somma delle aliquote IMU e TASI.

Art. 25 - Detrazioni – Riduzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 24, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii, nei seguenti casi:
 - a) per tutte le abitazioni principali;
 - b) per tutti gli immobili equiparati all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 24, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 de 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - ~~d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (AIRE);~~
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
4. **A partire dall'anno 2015 sull'unità immobiliare di cui all'art. 17, comma 6, lett. b), la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi. Per poter usufruire di tale riduzione dovrà essere presentata apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 2.**

Art. 26 - Indicazione analitica servizi indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

CAPITOLO IV
REGOLAMENTO COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 27 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dall'applicazione della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, definiti annualmente sulla base del Piano Finanziario, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 28 - Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda e detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Art. 29 - Base imponibile

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 30 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999. Il Comune può

prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. **A partire dall'anno 2015 sull'unità immobiliare di cui all'art. 17, comma 6, lett. b), la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi. Per poter usufruire di tale riduzione dovrà essere presentata apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 2.**

Art. 31 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, nella quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Ai produttori di rifiuti speciali dichiarati assimilati, ai sensi della normativa vigente, che abbiano effettivamente avviato i rifiuti prodotti sulla superficie tassata al recupero viene riconosciuta, dietro presentazione di apposita domanda, una riduzione nella misura della tariffa sulla base dei seguenti criteri:
 - a. l'avvio al recupero va dimostrato a consuntivo mediante la presentazione del formulario di identificazione;
 - b. spetta una riduzione del 10% sulla quota variabile se il peso dei rifiuti avviati al recupero è superiore a Kg. 5 al mq.

Il formulario deve riportare puntualmente il produttore dei rifiuti che deve coincidere con la specifica attività per la quale si richiede la riduzione e deve contenere l'esatta quantificazione dei rifiuti avviati al recupero.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione nella prima bollettazione utile successiva.

Art. 32 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si confermano le disposizioni previste dal Regolamento per l'applicazione della TARES, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/07/2013, se compatibili con la normativa vigente.